



COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25/11/2024

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2025 DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N. 360. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno 2024 il giorno venticinque del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	PAGLIARDI PIETRO	Sindaco
X	LOMBARDI SARA	Vice Sindaco
X	MESCHI SERGIO	Consigliere
X	MASSARDI CLAUDIO	Consigliere
	ROSSI PAOLO	Consigliere
X	TIBALDO GIULIANO	Consigliere
X	BODEI ANGIOLINA	Consigliere
X	BERENGO PAULINE	Consigliere
X	MASNERI GIUSEPPE	Consigliere
X	PADOVANI BARBARA	Consigliere
X	TADDEI FEDERICA	Consigliere
X	NICOLINI MARCELLO	Consigliere
X	PAPOTTI CLAUDIO	Consigliere

Totale presenti: 12

Totale assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Pietro Pagliardi, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 37 del 25/11/2024

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2025 DELL'ALIQUTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N. 360. ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRECISATO CHE, a causa del mancato funzionamento dell'impianto, non è stato possibile procedere all'audio registrazione della seduta consiliare;

UDITA l'illustrazione da parte dell'assessore esterno al bilancio Silvia Lumini, così come riportato nel documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

UDITO l'intervento del consigliere comunale Federica Taddei, la quale dichiara che, poiché l'addizionale comunale IRPEF incide su tutti i cittadini, è doveroso rideterminare l'aliquota in diminuzione (almeno lo 0.10% annuo); afferma che quanto dichiarato è la visione politica del suo gruppo e preannuncia che il voto alla proposta di deliberazione in esame sarà contrario;

UDITA la risposta del Sindaco, che dichiara di essere in linea di principio d'accordo con quanto affermato dalla consigliera Taddei, ma sottolinea come per il momento la situazione del bilancio non permetta riduzioni alle entrate, augurandosi che nei prossimi anni si possa raggiungere l'obiettivo di diminuire l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante la facoltà di istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

VISTO l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, laddove si dispone che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RILEVATO CHE:

- il 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000 dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il 1° comma dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 dispone, ordinariamente, che il bilancio di previsione debba essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri costituzionali di progressività che informano il sistema stesso:

- ☐ il Comune può stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, rispettando il principio della progressività;
- ☐ la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF che il Comune può stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.lgs. n. 360/1998 deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta; superata la soglia di esenzione, l'addizionale si applica al reddito complessivo.

CONSIDERATO CHE, a norma dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998, l'aliquota massima dell'addizionale comunale all'IRPEF è lo 0,80%;

VISTE le deliberazioni consiliari:

- n. 51 assunta in data 19.12.2012 con la quale venne approvato il Regolamento, ed istituita, a far data dal 01.01.2013, l'addizionale comunale all'IRPEF. Stabilendo l'aliquota unica, per l'anno 2013, nella misura del 0,40%;
- n. 33 assunta in data 11.07.2014 con la quale venne approvata la modifica al Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'annualità 2014; modifica che riguardava l'abolizione della soglia di esenzione finì ad euro 10.000,00 e l'innalzamento dell'aliquota unica dallo 0,40% allo 0,80%;
- n.20 assunta in data 16.07.2015 con la quale venne ripristinata la soglia di esenzione fino ad euro 10.000,00 inserendo suddetta modifica nel Regolamento Comunale, di cui all'art.4 - Esenzioni, confermando l'aliquota unica dello 0,80% per l'anno 2015;
- n. 56 assunta in data 22.12.2015 con la quale venne stabilita la nuova aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2016, allo 0,75%;
- n. 13 assunta in data 30.01.2017 con la quale venne stabilita la nuova aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2017, allo 0,65%;
- n. 57 assunta in data 21.12.2017 con la quale venne stabilita la nuova aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2018, allo 0,55%;
- n. 9 assunta in data 31.01.2019 con la quale venne stabilita la nuova aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019, allo 0,50%;
- n. 54 assunta in data 27.12.2019 con la quale venne stabilita la nuova aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020, allo 0,80%;
- n. 14 assunta in data 20.04.2021 con la quale venne confermata l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021, allo 0,80%;
- n. 15 assunta in data 05.04.2022 con la quale venne confermata l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022, allo 0,80%;
- n. 51 assunta in data 22.12.2022 con la quale venne confermata l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2023, allo 0,80%;
- n. 42 assunta in data 29.12.2023 con la quale venne confermata l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024, allo 0,80%.

TENUTO CONTO CHE, pur nella consapevolezza della persistente difficile fase economica che stanno vivendo le famiglie italiane al fine di garantire sia l'equilibrio di bilancio che il finanziamento dell'erogazione dei servizi fondamentali ai cittadini, si ritiene di confermare, per l'anno 2025, sia l'aliquota unica dello **0,80%** dell'addizionale Comunale all'IRPEF, che la **soglia di esenzione dall'imposizione per i redditi pari od inferiori a € 10.000,00**, di cui al D.lgs. n. 360/1998;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la delibera consiliare di approvazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che la pubblicazione sul sito avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera stessa afferisce;

VISTI:

- ☐ lo statuto comunale;
- ☐ il regolamento di contabilità;
- ☐ il regolamento generale sulle entrate comunali.
- ☐ il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento attuativo dell'addizionale comunale all'IRPEF, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 16 luglio 2015;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Responsabile dell'Ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – servizi tributari, Dott.ssa Elisabetta Bonera, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Ufficio unico intercomunale - Mazzano Nuvolera e Nuvolento - Servizi Economico - Finanziari, Dott. Enrico Andrea Onofrio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e degli artt. 56 e 57 del regolamento di contabilità;

CON VOTI favorevoli n.9, contrari n.2 (Consiglieri Taddei, Nicolini), astenuti n. 1 (Consigliere Papotti), espressi in forma palese, per alzata di mano, da n.12 consiglieri presenti e n. 11 votanti,

D E L I B E R A

- 1) *DI CONFERMARE* per l'anno d'imposta 2025, l'aliquota unica di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nella misura dello **0,80%**.
- 2) *DI CONFERMARE* per l'anno 2025 il limite di esenzione dall'imposizione per i redditi pari od inferiori ad Euro 10.000,00;
- 3) *DI DARE ATTO CHE*, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e del 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al punto 1), pari allo **0,80%**, è confermato con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
- 4) *DI DARE ATTO CHE* la Responsabile dell'Ufficio Unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – Servizi Tributari, Dott.ssa Elisabetta Bonera, è responsabile del procedimento e che la stessa ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
- 5) *DI PUBBLICARE* la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto – sezione di primo livello "*Provvedimenti*", sotto – sezione di secondo livello "*Provvedimenti organi indirizzo - politico*".
- 6) *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere all'applicazione del suddetto tributo ed al fine di fornire alla cittadinanza con sollecitudine i necessari riferimenti in ordine all'aliquota da applicarsi e soglia di esenzione, per l'annualità fiscale di riferimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n.9, contrari n.2 (consiglieri Taddei, Nicolini), astenuti n. 1 (consigliere Papotti), espressi in forma palese, per alzata di mano, da n.12 consiglieri presenti e n. 11

votanti,

D E L I B E R A

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Pietro Pagliardi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro